

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1396)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1970
(V. Stampato n. 2727)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(NATALI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)**

**col Ministro delle Finanze
(PRETI)**

**e col Ministro del Tesoro
(FERRARI - AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 novembre 1970*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla
integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: È abolito l'obbligo di pubblica-

zione negli albi pretori delle sedi comunali dei provvedimenti adottati dalle apposite commissioni provinciali, istituite per i fini di questo decreto-legge, in analogia con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1-bis.

È ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato riscosso.

Art. 1-ter.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha facoltà di estinguere i prestiti già contratti in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, oltre il periodo massimo previsto dall'articolo stesso e, comunque, non oltre il 30 giugno 1971. Entro lo stesso periodo di tempo, è autorizzata altresì a contrarre mutui per un ulteriore ammontare di cinquanta miliardi di lire.

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, che sarà fatta affluire al conto corrente infruttifero già intestato all'AIMA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'AIMA farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

All'indicato onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259 dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quater*.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento n. 1083/70 del 9 giugno 1970 del Consiglio dei ministri delle comunità europee, nonché al relativo regolamento di applicazione n. 1151/70 del 18 giugno 1970 della Commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970 presso i privati detentori.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, l'Azienda può avvalersi degli Ispettorati dell'alimentazione, affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

Ai fini della corresponsione della indennità di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità stabilite dall'Azienda, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone scientemente dati o notizie inesatti circa le quantità del prodotto rimasto invenduto è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue l'indennità di compensazione prevista dal presente articolo è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al presente articolo sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

ALLEGATO

Decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 135/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'aiuto per il grano duro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle menzionate disposizioni comunitarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per la corresponsione della integrazione di prezzo ai produttori di grano duro di produzione nazionale raccolto nel 1970, si applicano, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione, le disposizioni del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 9, secondo, terzo e quarto comma, e 10 del decreto-legge stesso.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo e per l'attuazione di quanto altro prescritto in materia dai regolamenti comunitari, nonchè le modalità per la concessione di acconti, in analogia alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1970.

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — REALE — GIOLITTI —
PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE